



CITTÀ DI GIOVINAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO COMPLETO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE E DEGLI HARDWARE, NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

CIG : 9903890493

OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO COMPLETO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE E DEGLI HARDWARE, NOLEGGIO DI DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

INDICE:

PREMESSA

ART. 1 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

ART. 6 - REQUISITI GENERALI

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

ART. 8 - REQUISITI DI IDONEITÀ

ART. 9 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 10 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

ART.11-INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

ART. 12 - AVVALIMENTO

ART. 13 - SUBAPPALTO

ART. 14 - GARANZIA PROVVISORIA

ART. 15 - SOPRALLUOGO

ART. 16 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

ART. 17 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

ART. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

ART. 19 - CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 20 - CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B – OFFERTA TECNICA”

ART. 21 - CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “C – OFFERTA ECONOMICA”

ART. 22 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 23 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 24 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

ART. 25 - APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

ART. 26 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

ART. 27 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 28 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Con Determinazione a contrarre RG N. 306 del 21.06.2023 del Registro Generale, esecutiva a norma di legge, la Città di Giovinazzo ha disposto l'indizione di gara per l'affidamento del "servizio di gestione del ciclo sanzionatorio completo della fornitura del software e degli hardware, noleggio di dispositivi per il controllo elettronico delle infrazioni al codice della strada e servizio di supporto alla gestione del contenzioso" per la durata di anni 3 con opzione di rinnovo di ulteriori 2 anni a decorrere dalla consegna del servizio, oltre ad una eventuale proroga tecnica 6 mesi e comunque sino alla definizione della nuova procedura di gara.

ART. 1 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura di gara

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Criterio di aggiudicazione

L'affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. da valutarsi da parte di una Commissione Giudicatrice.

La procedura di gara è espletata ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente espletata attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement utilizzata dal Comune di Giovinazzo, raggiungibile al link <https://www.empulia.it>, conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e secondo i requisiti previsti dall'allegato XI del Codice. Tramite il portale si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

Luogo di esecuzione: Città di Giovinazzo - codice NUTS: ITF47 - CPV: 72322000-8 (Servizi di Gestione dati)

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è **Comm. Sup. Dr. Campanella Raffaele**

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- Modello di offerta economica;
- DGUE;
- Protocollo di legalità
- Progetto Servizio Gestione ciclo sanzionatorio composto dai seguenti elaborati: Premessa generale, Relazione tecnico illustrativa, Indicazioni e disposizioni per stesura documenti sicurezza, Calcolo degli importi per affidamento servizio, Quadro economico oneri per affidamento servizio, Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di contratto,

allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

La documentazione di gara è disponibile sul Portale EMPULIA accessibile all'indirizzo www.empulia.it

PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura viene svolta attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara.

In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale EMPULIA accessibile all'indirizzo www.empulia.it (di seguito "Portale").

Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nell'area "Guide pratiche all'uso della piattaforma", accessibile nell'area pubblica.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- la previa registrazione al Portale;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del D.P.R. 445/2000;
- la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla stessa devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Il concorrente con la registrazione al portale Empulia e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Portale dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Portale si intenderà pertanto direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente l'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante il portale Empulia, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale EMPULIA.

Termine per il ricevimento dei chiarimenti è fissato per lunedì 24.07.2023 entro le ore 18:00;

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede registrazione al Portale **Empulia**, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.
2. Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici, anche ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sul Portale **EMPULIA**.
3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Empulia, o all'indirizzo di posta elettronica per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, devono essere tempestivamente apportate alla propria utenza. Diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
5. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
6. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice appalti, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice stesso.
7. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ART.3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di fornitura di servizi fortemente correlati tra loro, la cui interazione funzionale tra le varie componenti che compongono l'appalto, costituisce un enorme vantaggio in termini di operatività, funzionalità e gestionali per il Comando di Polizia. Sebbene non si sia proceduto alla suddivisione in lotti funzionali per le motivazioni appena descritte, si è comunque provveduto a prestare particolare attenzione a non porre in essere clausole immediatamente escludenti alla partecipazione in relazione appunto alla mancata suddivisione in lotti.

Oggetto dell'appalto:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento:

- Del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada (Data Entry, Stampa, Imbustamento, Arch. Ottica ecc. ecc.);
- La fornitura del software di gestione del ciclo sanzionatorio;

- La fornitura di:
 - 15 (quindici) kit composti da: 1 palmare/smartphone rugged, 1 stampante portatile bluetooth di piccole dimensioni (stampa ticket), software necessario ad elevare e stampare i preavvisi e/o i verbali redatti su strada da parte degli Agenti di P.L.;
- La fornitura, a canone fisso giornaliero, di un varco elettronico per il rilevamento (in entrambe le direzioni) delle violazioni ai limiti massimi di **velocità media** da utilizzarsi (sebbene installato in modalità fissa) in modalità presidiata ed omnicomprensivo di tutte le attività inerenti all'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ivi incluso l'eventuale sostituzione a fronte di atti vandalici;
- La fornitura, a canone fisso giornaliero, di un dispositivo elettronico per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di **velocità istantanea** da utilizzarsi in postazione c.d. temporanea presidiata, unitamente con il supporto di un tecnico specializzato;
- La fornitura a canone fisso annuale di un Sistema di controllo automatizzato degli accessi alla Zona a Traffico Limitato del Centro Storico;
- Il servizio di assistenza legale inteso come la predisposizione delle controdeduzioni tecniche e di quant'altro necessario all'ufficio legale dell'Ente per la gestione del contenzioso derivante da opposizioni ai verbali;
- La fornitura di personale presso la sede del Comando di Polizia Municipale, per attività di back-office e front office, negli orari che saranno concordati col Comando stesso, da lunedì a venerdì, per un minimo di 25h settimanali, incrementabili in funzione dell'offerta migliorativa del concorrente secondo quanto indicato nella griglia dei punteggi tecnici;
- L'Attivazione di un canale telefonico dedicato, tutti i giorni della settimana, da lunedì a venerdì, ai quali gli utenti potranno chiamare dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, per ricevere assistenza sul verbale ricevuto e ogni tipo di informazione ad esso afferente;
- L'attivazione di un servizio di help desk on line che integri il servizio di call center telefonico, così da offrire un più ampio accesso alle informazioni da parte dell'utenza;

Codice CPV principale: 72322000-8

Gli importi a base di gara sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Le quantità indicate in tabella devono comunque intendersi puramente indicative e non impegnative per il Committente, potendo variare per qualsiasi causa, pertanto, l'appaltatore non potrà vantare pretese per l'eventuale aumento o diminuzione di quanto indicato. I compensi stabiliti saranno corrisposti esclusivamente sulla base del numero effettivo di servizi forniti.

L'IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad €. 395.250,00 (trecentonovantacinquemiladuecentocinquanta/00), comprensivo dell'importo dell'opzione rinnovo biennale e della eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma

11 del d.lgs.50/2016 di mesi 6, di cui €. 3.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso in quanto oneri interferenziali, ed escluse spese postali che non sono soggette a ribasso in sede di gara.

Come risulta dal seguente prospetto di calcolo:

Servizio triennale	
Importo servizio soggetto a sconto	€ 216.900,00
Importo Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 2.100,00
Importo totale servizio triennale	€ 219.000,00
Opzione biennale	
Importo servizio soggetto a sconto	€ 139.600,00
Importo Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 1.400,00
Importo totale servizio biennale	€ 141.000,00
Proroga tecnica	
Importo servizio soggetto a sconto	€ 34.900,00
Importo Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 350,00
Importo totale servizio PROROGA	€ 35.250,00
IMPORTO COMPLESSIVO TOTALE EX ART. 35, COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016	€ 395.250,00

L'appalto è finanziato con oneri a carico del bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo complessivo stimato comprende i costi della manodopera calcolati sulla base delle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riportanti il costo medio orario per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

ART.4 DURATA

La durata dell'appalto in oggetto è di anni 3 con opzione rinnovo di ulteriori anni 2 (due) a decorrere dalla consegna del servizio, oltre ad una eventuale proroga tecnica 6 mesi e comunque sino alla definizione della nuova procedura di gara.

4.1 OPZIONI, RINNOVI E MODIFICHE CONTRATTUALI

Prima della scadenza del contratto (intesa nei 36 mesi oppure nei 60 mesi in caso esercizio di opzione di rinnovo da contrattualizzare), è prevista l'opzione di proroga alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario (massimo 6 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo affidatario.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, anche al ribasso al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- aumento o diminuzione del numero di atti da postalizzare
 - a) in considerazione dell'entità e della specificità dei servizi oggetto del presente appalto. Infatti tali atti sono frutto di una previsione del fabbisogno, stimata in sede di avvio della procedura di gara, necessariamente influenzata da fattori aleatori, quale la propensione degli utenti a trasgredire le regole del codice della strada o la presenza costante sul territorio di personale e/o mezzi tecnici per l'accertamento delle medesime;
 - b) a seguito dell'aumento o della diminuzione di strumentazioni di rilevamento di violazioni al codice della strada.

Pertanto, con precisione l'esatto importo dell'appalto non è quantificabile nel caso di esercizio delle modifiche in esso eventualmente intervenute.

ART.5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART.6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

ART.7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi con le modalità tradizionali, visto che alla data di indizione della presente procedura non risulta essere stata emanata la deliberazione ex art. 9 co. 1 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012 n. 111 (la vigenza della deliberazione 157/2016 nel Regime transitorio è stata confermata dal Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

ART.8 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Compilare parte IV sezione A del DGUE – DOVRA' ESSERE INDICATO IL CAPITALE MINIMO VERSATO

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

ART.9 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale minimo annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di € 150.000,00/annuali, richiesto affinché il concorrente possieda una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa e operativa.
- b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore oggetto dell'appalto (ai fini dell'esplicitazione dei

servizi oggetto d'appalto, sono ammessi i fatturati riguardanti i servizi sussidiari di supporto ai Comandi di Polizia afferenti alla gestione del ciclo sanzionatorio), negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di € 80.000/annuali, richiesto affinché il concorrente possieda una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa e operativa.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Compilare parte IV sezione B del DGUE.

Mezzi di prova - Requisiti di cui alla lettera a) - Società di capitali: bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa; imprese individuali e società di persone: modello Unico o dichiarazione Iva. Per le imprese iniziate da meno di tre anni i requisiti devono essere rapportati al periodo d'attività.

Mezzi di prova - Requisiti di cui alla lettera b) - Fatture quietanzate con indicazione del debitore, dell'importo e dell'oggetto delle prestazioni dal quale si desuma chiaramente la specificità; certificati/dichiarazioni di regolare esecuzione con indicazione del soggetto servito e di oggetto specifico, importo e periodo. Per le imprese iniziate da meno di tre anni i requisiti sono rapportati al periodo d'attività.

ART. 10 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2019-2020-2021):

- a) Servizi analoghi a gestione delle sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. con un volume complessivo di verbali trattati pari o superiori a complessivamente 25.000 atti nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte del/dei committente/i.
- b) La gestione del contenzioso attraverso lo sviluppo a supporto degli Uffici della stazione appaltante di controdeduzioni per i ricorsi al prefetto e delle controdeduzioni e atti conseguenti per i ricorsi al giudice di pace, effettuati a favore di almeno 2 Enti nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte del/dei committente/i.
- c) Conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001.

Compilare parte IV sezione C e D del DGUE.

Mezzi di prova - Requisiti di cui alla lettera a), b) - La comprova del possesso del requisito sarà fornita, in sede di verifica, mediante acquisizione, per i servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, degli originali o copie conformi delle attestazioni rilasciate dalle amministrazioni/enti contraenti, con l'indicazione anche dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione, del buon esito dell'esecuzione e della mancanza di atti o provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto per fatto od omissione del concorrente;

Mezzi di prova - Requisiti di cui alla lettera c) - Copia conforme del certificato, in corso di validità, d'organismo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per i settori e campi d'applicazione richiesti OPPURE di ente nazionale unico d'accreditamento membro degli accordi EA/MLA o autorizzato ex articolo 5, comma 2 del regolamento CE 765/2008.

ART. 11 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto da:

- a) Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In tutte le tipologie di raggruppamenti, il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito dovrà però comunque essere posseduto dall'impresa mandataria nella misura minima del 40%.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico eventualmente richiesto e riferibile alla prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico richiesto per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo all'esecuzione dei servizi analoghi delle **prestazioni (indicate nel capitolato speciale d'appalto)**, deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo all'esecuzione dei servizi analoghi delle **prestazioni (indicate nel capitolato speciale d'appalto)**, possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito relativo all'esecuzione dei servizi analoghi delle prestazioni secondarie può essere posseduto anche dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di aver eseguito servizi analoghi relativamente alle prestazioni secondarie, deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti..

Il requisito relativo all'art. 7.3 lettera c) deve essere posseduto da tutti i soggetti che costituiscono l'R.T.I.

11.1 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e lett. c) del Codice dagli stessi con le modalità previste dal codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Il requisito relativo all'art. 7.3 lettera c) deve essere posseduto: da tutti i soggetti facenti parte di RTI, Consorziati in eventuali consorzi, aziende aggregate in Rete o GEIE.

ART.12 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Per quanto riguarda i requisiti professionali, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nei seguenti casi: sostituzione mezzi e/o personale.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 13 SUBAPPALTO

Le prestazioni prevalenti dei servizi, come indicate nel capitolato speciale, potranno essere subappaltate nel limite del 40% del loro valore, mentre le prestazioni secondarie potranno essere subappaltate nei limiti del 60% del loro valore.

Sulla base di quanto sopra indicato, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/forniture che intende subappaltare nel rispetto dei limiti sopra indicati; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Si applicano le ulteriori disposizioni dell'art. 105 del Codice.

ART.14 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- i. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% del prezzo base** dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- ii. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento.
Si precisa che in caso di garanzia a mezzo contante, bonifico o assegno circolare, la quietanza del versamento, dovrà essere inserita come file nella documentazione amministrativa.
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a)** contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b)** essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c)** essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DM n. 31 del 19/01/2018) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- d)** avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e)** prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f)** contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 18 e 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo q ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Possono ridurre la garanzia provvisoria:

- a)** del 50% i concorrenti con certificazione del sistema di qualità secondo le norme UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- b)** del 50% i concorrenti che sono micro, piccole o medie imprese;
- c)** del 30% i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio);
- d)** del 20% i concorrenti con certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001;
- e)** del 20% i concorrenti in possesso, per almeno la metà dei servizi in affidamento, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea *Ecolabel UE* (regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio);
- f)** del 15% i concorrenti che sviluppano un inventario di gas a effetto serra secondo la norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica di prodotto secondo la norma UNI ISO/TS 14067;
- g)** del 30% i concorrenti in possesso, a scelta:

1. del *rating* di legalità e d'impresa o dell'attestazione del modello organizzativo a norma del d.lgs. 231/2001;
2. di certificazione *social accountability* 8000;
3. di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;
4. di certificazione OHSAS 18001;
5. di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 del sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 di operatività in qualità di *ESC (Energy Service Company)* per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i soggetti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Le riduzioni del paragrafo precedente sono cumulabili come indica la tabella; la riduzione successiva si calcola sull'importo risultante dalla precedente, nell'ordine d'elencazione della legge.

	a (50%)	b (50%)	c (30%)	d (20%)	e (20%)	f (15%)	g (30%)
a (50%)		No	si	no	si	si	no
b (50%)	no		no	no	si	si	no
c (30%)	si	No		no	no	si	no
d (20%)	no	No	no		no	si	no
e (20%)	si	Si	no	no		si	no
f (15%)	si	Si	si	si	si		no
g (30%)	no	No	no	no	no	no	

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 15 SOPRALUOGO

Non è richiesto il sopralluogo.

ART. 16 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad €. 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Tale mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART.17 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico elettronico contenente l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) deve essere prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il Portale *Empulia* secondo le modalità esplicitate nelle varie guide disponibili nel portale stesso. Il plico elettronico deve essere inserito e trasmesso nel Portale dall'operatore economico entro le ore e il giorno indicati nel bando di gara. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale. La presentazione dell'offerta telematica è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le attività di inserimento della documentazione nel Portale con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica in sezioni diverse a quelle relative alle stesse: la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta" dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Il plico elettronico è composto da:

- "Busta amministrativa Documentazione amministrativa";
- "Busta tecnica Offerta tecnica";
- "Busta economica Offerta economica".

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono produrre eventuali sostituzioni al plico già presentato. I concorrenti potranno, altresì, modificare l'offerta precedentemente trasmessa o ritirarla, entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi di Legge. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e

90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Busta amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 18 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni.

ART.19 CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

All'interno del percorso disponibile nel dettaglio della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti.

19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva contengono tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura;

b) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

19.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sito della stazione appaltante secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ex art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 0 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di

gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

19.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20);
10. di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

19.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente oltre alla documentazione richiesta ai punti 15.1, 15.2 e 15.3 allega nella busta telematica "Documentazione amministrativa" i seguenti ulteriori documenti:

1. Attestazione di versamento della cauzione provvisoria;
2. Dichiarazione di almeno una referenza bancaria rilasciata e sottoscritta, pena l'esclusione, da un istituto bancario o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. lgs 385/1993; In alternativa, nel rispetto del D.lgs. 50/2016, le ditte concorrenti potranno produrre ai fini del soddisfacimento del requisito di carattere economico, i bilanci riclassificati dell'ultimo triennio;
3. Documentazione relativa al versamento a favore dell'A.N.A.C., con data antecedente il termine di presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla gara;
4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
5. Dichiarazione di accettazione del Protocollo di legalità stipulato dal Città di Giovinazzo con la Prefettura della Provincia di Bari;
6. Originale o copia autenticata del Certificato del Sistema di Qualità Aziendale in conformità alla norma UNI ISO 9001:2008;4

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori

economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 19.4 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima da tutti i partecipanti.;

ART. 20 CONTENUTO DELLA BUSTA (B) - OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, una proposta tecnico-organizzativa, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 22.1

Tale relazione, che dovrà essere articolata con esplicito riferimento agli elementi oggetto di assegnazione di punteggio, dovrà essere redatta in formato A4.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica non può contenere, a pena di esclusione, riferimenti diretti e/o indiretti all'offerta economica.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti.

ART. 21 CONTENUTO DELLA BUSTA (C) - OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta secondo il modello "OFFERTA ECONOMICA" allegato al presente disciplinare di gara e il concorrente dovrà indicare:

- Percentuale di ribasso unica rispetto alle singole prestazioni poste a base di gara di cui al progetto del servizio;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, come indicato nel presente disciplinare di gara;

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti.

ART. 22 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIOMASSIMO
OFFERTA TECNICA	85
OFFERTA ECONOMICA	15
TOTALE	100

22.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

<i>Voce di valutazione</i>			
<i>N</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Elementi considerati e/o da offrire</i>	<i>Punti Max</i>
1	Gestione delle forniture	<i>Caratteristiche e prestazioni funzionali dei sistemi di rilevamento della velocità offerti.</i>	10
		<i>Caratteristiche e tempistiche del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature.</i>	4
		<i>Modalità di monitoraggio del corretto funzionamento dei dispositivi e modalità organizzativa proposta relativa all'utilizzo dei dispositivi forniti nell'ambito della convalida dei fotogrammi rilevati e prodotti dai dispositivi in questione.</i>	4
2	Gestione del servizio	<p align="center">Data Entry</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione e completezza del servizio - Pianificazione delle attività 	6
		<p align="center">Elaborazione e stampa dei verbali</p> <ul style="list-style-type: none"> Organizzazione e modalità di erogazione del servizio. 	3
		<p align="center">Gestione dei verbali da notificare all'estero</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione e completezza del servizio - Pianificazione delle attività 	7
		<p align="center">Rendicontazione esiti notifica e perfezionamento rinotifiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione e completezza del servizio - Pianificazione delle attività 	10
		<p align="center">Pagamenti e rendicontazione degli stessi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione e completezza del servizio - Pianificazione delle attività 	3
		<p align="center">Archiviazione e gestione del materiale cartaceo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione e completezza del servizio - Pianificazione delle attività 	6
		<p align="center">Gestione delle notificazioni a mezzo PEC</p> <ul style="list-style-type: none"> Modalità di gestione del procedimento di generazione degli atti e descrizione degli automatismi nel procedimento di notifica e rendicontazione delle stesse a mezzo PEC 	5

		Front Office <i>Organizzazione e completezza del servizio</i>	4
3	Software	Funzionalità e caratteristiche dei software offerti <i>Valutazione qualitativa e facilità di fruizione delle funzionalità dei software proposti</i>	2
		Soluzione progettuale IT - <i>Valutazione qualitativa e facilità di fruizione delle funzionalità dei software proposti</i> - <i>Soluzione SW offerta in termini di accessibilità, fruibilità, interoperatività con i diversi sistemi.</i> - <i>Assistenza, manutenzione, gestione policy di sicurezza etc.</i>	3
		Formazione ed addestramento all'uso del gestionale <i>Organizzazione e completezza del servizio</i>	2
		Servizio di Help Desk al gestionale <i>Organizzazione e completezza del servizio</i>	2
4	Proposte migliorative rispetto a quanto indicato nel capitolato	Servizi offerti a favore dell'utente sanzionato <i>Servizi messi a disposizione per l'utente destinatario dei provvedimenti sanzionatori, finalizzati a migliorare il rapporto tra Ente e Cittadino e facilitare quest'ultimo a provvedere a quanto di sua pertinenza</i>	5
		Software <i>Funzionalità migliorative rispetto a quelle basilari indicate nel capitolato nell'ambito dell'accertamento e nella redazione dei verbali</i>	1
		Ulteriori proposte di migliorie <i>(tali servizi dovranno essere comunque collegati all'oggetto dell'appalto, avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione terranno esclusivamente conto delle risultanze delle varie proposte che saranno comunque finalizzate a stimolare il miglioramento del servizio oggetto di gara.)</i>	8

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti per “il punteggio tecnico complessivo”. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

22.2 Metodo di attribuzione del calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa di cui ai criteri indicati al punto 18.1 si procede con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

Giudizio	Coefficienti	Motivazione
Nessuna proposta	0.00	Servizio avente caratteristiche tecniche-qualitative non rispondenti o notevolmente inferiori a quanto richiesto e/o alle esigenze del servizio
Scarso	0.30	Servizio avente caratteristiche tecniche-qualitative poco rispondenti o inferiori a quanto richiesto e/o alle esigenze del servizio
Insufficiente	0.40	Servizio avente caratteristiche tecniche-qualitative rispondenti in maniera insufficiente a quanto richiesto e/o alle esigenze del servizio
Sufficiente	0.60	Servizio avente caratteristiche tecniche-qualitative rispondenti in maniera sufficiente a quanto richiesto e/o alle esigenze del servizio
Discreto	0.70	Servizio avente caratteristiche tecniche-qualitative discretamente rispondenti a quanto richiesto e/o alle esigenze del servizio
Buono	0.80	Servizio avente caratteristiche tecniche-qualitative di buon livello e rispondenti a quanto richiesto e/o alle esigenze del servizio
Ottimo	1.00	Servizio avente caratteristiche tecniche-qualitative di ottimo livello rispetto a quanto richiesto e/o alle esigenze del servizio

Tali coefficienti saranno applicati ai fattori ponderali (chiamati punti) indicati per ogni criterio come sotto descritto:

1. Ciascun commissario procederà ad attribuire un coefficiente al criterio;
2. Verrà fatta la relativa media tra i coefficienti attribuiti;
3. L'attribuzione del punteggio di ciascun criterio si otterrà pertanto moltiplicando il coefficiente medio per il punteggio massimo previsto per il criterio in esame.

Sia i coefficienti che i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

Il punteggio di ciascun criterio sarà dato dalla somma dei punteggi.

La somma dei punteggi relativi a ciascun criterio determinerà il punteggio totale attribuito al progetto tecnico.

ART. 23 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è applicata per l'elemento dell'offerta, la seguente formula:

$$C_i = (R_a/R_{max})^{0,5}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

0,5 = esponente correttivo

Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**.

Il punteggio è, quindi, dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, non è prevista la doppia riparametrazione

ART. 24 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno mercoledì 02.08.2023 alle ore 10:00 in modalità telematica con collegamento sulla piattaforma Google Meet al link <https://meet.google.com/pjz-ueas-ber> e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC.

La commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito della documentazione inviata dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Le sedute di gara si svolgeranno in modalità telematica assicurando, per le sedute pubbliche, la partecipazione dei soggetti interessati mediante accesso alla videoconferenza con le modalità che saranno rese note ai partecipanti sulla piattaforma telematica di negoziazione.

Successivamente la commissione di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 18;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica delle dichiarazioni presentate avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

ART. 25 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile dell'ammissione dei concorrenti e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 26 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel disciplinare;

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla

apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 28.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 27.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche "A" e "B";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 27 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, valutati prima delle operazioni di riparametrazione, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

ART. 28 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante anche con modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai

sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di inottemperanza, tale importo verrà detratto dal primo corrispettivo spettante all'Appaltatore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART.30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR UE/2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile del procedimento

Comm. Sup. Raffaele Dr. CAMPANELLA

Giovinazzo, 21.06.2023